

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ

Art. 3 - Testo vigente	Art. 3 - Testo modificato
<p data-bbox="161 531 685 555">ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ'</p> <p data-bbox="161 598 1079 687">1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all'esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui al successivo articolo 4.</p> <p data-bbox="161 699 1070 885">2. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione, dell'apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio e/o dalle relazioni predisposte da altre amministrazioni sull'attività svolta presso di loro dal dipendente.</p> <p data-bbox="161 962 1093 1118">3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p>	<p data-bbox="1120 531 1644 555">ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ'</p> <p data-bbox="1120 598 2038 687">1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all'esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui al comma 2 ed i parametri di cui al comma 4.</p> <p data-bbox="1120 699 2051 962">2. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, sulla base delle relazioni predisposte da dette Amministrazioni. Per le progressioni di qualifica o per le progressioni che attribuiscono più di due livelli stipendiali verrà valutato l'apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio.</p> <p data-bbox="1120 962 2045 1118">3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p> <p data-bbox="1120 1129 2051 1257">4. I parametri di attribuzione delle progressioni di carriera e la loro correlazione con l'entità della progressione, nel rispetto del piano di cui al comma 3, sono deliberati dal Consiglio, con riferimento al biennio oggetto di valutazione e sulla base degli accordi sindacali pro tempore vigenti.</p>

Art. 4 - Testo vigente	Art. 4 - Testo modificato
<p>ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p>1. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, ai dipendenti delle aree dirigenti, funzionari e operativi che abbiano conseguito nel biennio di riferimento una valutazione media pari a 98 è riconosciuto un passaggio di livello stipendiale.</p> <p>2. Il Consiglio, tenuto conto dello stanziamento di bilancio di cui all'art. 3, comma 3, può disporre la progressione di carriera, consistente: a) nel passaggio da un livello stipendiale a quello immediatamente superiore a favore dei dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 80 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; b) nel passaggio di due livelli stipendiali ai dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 90 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; c) nel passaggio da una qualifica a quella superiore, a prescindere dal livello stipendiale di provenienza, ai dipendenti che abbiano conseguito un punteggio pari a 100 in ciascuno dei due anni del biennio di riferimento.</p>	<p>ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p>Articolo soppresso.</p>